

**N.RG 1201 / 2023**



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO**

**SENTENZA**

nella causa civile R.G. n. 1201 / 2023

**vertente tra**

**BERTOLAI MASSIMILIANO** (CF BRTMSM68C28G687G)

Avv. PAOLO BASTIANINI

**-RICORRENTE-**

**contro**

**COMUNE DI FOLLONICA** (CF 00080490535)

AVV. STEFANIA SILI

**-RESISTENTE-**

*Oggetto: accertamento negativo di debenza indennizzo richiesto dal Comune di Follonica a mezzo atto di intimazione*

**CONCLUSIONI:** come da verbali di udienza, note conclusionali e di replica in atti



## MOTIVAZIONI

Preliminarmente, si ritiene sussistente la propria competenza giurisdizionale, per territorio e valore sulla debenza dell'indennizzo in questione. Pertinente appare al riguardo il richiamo fatto dalla ricorrente alla Legge 20 marzo 1865, n. 2248 sul contenzioso amministrativo. Ivi viene stabilito che ove o la contestazione riguardi un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, il giudice ordinario ben può pronunciarsi sugli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. La conoscenza e valutazione dell'atto amministrativo di concessione demaniale del sig. Bertolai viene quindi nella presente causa effettuata *incidenter tantum*, senza sconfinamenti nella sfera di discrezionalità della Pubblica amministrazione.

L'istruttoria è stata ampia e articolata, con escussione di tre testi apparsi adeguatamente a conoscenza dei fatti di causa, indifferenti ad essa e degni di fede: sigg.ri MARA COCCHINI, DANIELE GUADAGNO, MARCO FABBRI. Va detto che all'esito delle dette escussioni testimoniali appare sufficientemente comprovato che il ricorrente non abbia creato alcun impedimento all'uso pubblico dell'area, conformemente a quanto previsto dall'atto concessorio.

L'intimazione per cui è causa appare di fatto viziata da eccesso di potere, essendo carente riguardo alle ragioni che hanno in concreto determinato la decisione. Essa contiene il riferimento alla realizzazione non conforme dell'opera in concessione dovuta a innovazione non autorizzata che impedirebbe il libero accesso all'area. Tale riferimento appare prevalentemente apodittico ed è stato smentito dalle risultanze della triplice escussione testimoniale di cui sopra. Dalla documentazione in atti, si evidenzia inoltre il rispetto da parte del ricorrente delle prescrizioni (*di carattere del tutto generico e assolutamente non particolareggiato*) date dal Comune in sede di concessione autorizzativa.



Non si ritiene quindi comprovata la legittimità e fondatezza dell'intimazione pari ad Euro 3.377,50 per l'anno 2023 per cui è causa, relativa al pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 8 della L. 494/1993 per uso difforme della concessione demaniale marittima n. 3/2022

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso.

Dichiara non comprovata la richiesta di indennizzo per cui è causa, per uso difforme di concessione demaniale.

Dichiara quindi l'inefficacia di tale atto nei confronti del ricorrente.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, determinate in euro 150 per spese non imponibili, euro 1.300 per competenze di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15% ex L.prof, iva e cpa.

Così deciso in GROSSETO il 05-07-2025

*Il Giudice di Pace*  
Dott. RAFFAELE BASILE

